

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011 Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*). 114

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 116

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 119

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale dell'INPS, Mauro Nori, sugli aspetti di carattere gestionale e organizzativo legati al riordino dell'Istituto e all'attuazione delle recenti riforme in materia di requisiti per l'accesso alla pensione e di ricongiunzione onerosa delle posizioni previdenziali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 118

AVVERTENZA 118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.35.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli,

potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, avverte che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Ricorda, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione del 4 aprile scorso, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 4925 sia fissato alle ore 16 di giovedì 12 aprile.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, rammenta anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia procede ogni anno all'adeguamento del proprio ordinamento alla normativa dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emana-zione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria. Considerato, peraltro, che — secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento — l'esame presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di propria competenza, fa presente che il disegno di legge comunitaria 2012 non contiene alcuna disposizione di interesse della XI Commissione, sia nell'articolato sia negli allegati.

Per tale ragione, ritiene che possano essere evidenziati — per completezza di informazione rispetto agli ambiti di competenza della XI Commissione — soltanto

alcuni passaggi contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, che derivano dall'obbligo per il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, di riferire al Parlamento — in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria — anche sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure d'infrazione. In proposito, infatti, segnala che la relazione illustrativa precisa che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 136 procedure d'infrazione, di cui 97 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione europea e 39 attengono alla mancata o ritardata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano. In questo contesto, informa che la stessa relazione — nei prospetti allegati — fa presente che, rispetto al complesso delle procedure aperte, dieci di esse riguardano materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 relative alla violazione della normativa comunitaria e 3 concernenti casi di mancato recepimento): il documento, peraltro, non contiene specifiche indicazioni circa il merito delle procedure di infrazione né sugli argomenti oggetto della mancata trasposizione.

Preso atto, pertanto, dell'assenza di materie di competenza della Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, fatta salva la possibilità di verificare l'eventuale segnalazione alla Commissione di merito, oltre che allo stesso Governo, dell'esigenza di far fronte con tempestività alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia nella materia del lavoro.

Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, sottolinea

anzitutto che la Relazione consuntiva mette in risalto l'attiva partecipazione dell'Italia al processo di valutazione dell'applicazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), al fine di verificare la necessità di modificare il testo vigente per facilitare la mobilità dei professionisti: la posizione unitaria dell'Italia, che ha espresso una posizione favorevole alla modernizzazione della direttiva, a condizione che si continuino a rispettare le prerogative delle Autorità competenti per i riconoscimenti e che non venga compromessa la tutela dei consumatori, è stata trasmessa alla Commissione europea e a tutti gli Stati membri nel settembre 2011; la nuova proposta di modifica della Direttiva, pubblicata dalla Commissione il 19 dicembre 2011, dovrebbe ottenere il consenso degli Stati membri entro il 2012.

Inoltre, segnala che, tra gli interventi posti in essere a favore delle politiche per l'occupazione, la stessa Relazione contempla una serie di progetti avviati a livello europeo con il contributo dell'Italia: la Rete europea dei *Public Employment Services* (PES), per la definizione delle strategie d'azione comuni sul mercato del lavoro; la *Rete EURES Italia*, dove si realizzano programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale per la mobilità geografica volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; le politiche per la programmazione e la gestione della formazione e del lavoro, con specifici temi di interesse quali l'adattabilità delle imprese, l'occupabilità dei lavoratori (anche con la revisione dell'apprendistato), lo sviluppo del capitale umano, la connessione tra politiche del lavoro attive passive e la parità di genere, le pari opportunità e la dimensione transnazionale; il *Network EX-OFFENDERS* (programma triennale 2009-2012, articolato in 3 aree di attività: prison portal europeo, gruppo di lavoro europeo sulla valutazione, eventi tematici); il *Gender Mainstreaming*, rete transnazionale per lo scambio di informazioni, esperienze, risul-

tati e buone prassi per migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita e lavoro; la « Rete per il lavoro », promossa dal Governo italiano per valorizzare i risultati conseguiti con lo scambio tra Stati membri sulle diverse strategie nazionali anticrisi, che ha portato al documento « *Net@work's contribution to the future orientations of the European social fund after 2013* » per un miglioramento degli aspetti tecnico-gestionali del Fondo Sociale Europeo (FSE); l'*Age Management* che, per il periodo 2010-2013, sfrutta le opportunità del Fondo Sociale sul tema dell'invecchiamento attivo.

In conclusione, trattandosi di un documento prevalentemente ricognitivo delle iniziative adottate, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ferma restando l'opportunità di acquisire valutazioni e proposte nel corso del dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto, facendo notare che essa mira ad evidenziare taluni aspetti di criticità del testo unificato, ai quali ritiene sia necessario porre la necessaria attenzione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza di concedere ai gruppi un termine per approfondire le questioni poste nella proposta di parere del relatore, rinviando la deliberazione di competenza ad altra seduta, anche nella prospettiva di ipotizzare possibili integrazioni, vertenti su ulteriori argomenti affrontati nel corso del dibattito in sede consultiva.

Angelo SANTORI (Misto) si associa alla richiesta di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere del relatore, attesa l'esigenza di svolgere i necessari approfondimenti sul suo contenuto.

Lucia CODURELLI (PD) concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, considerata la necessità di svolgere ulteriori riflessioni su talune importanti questioni di merito, tra cui evidenzia quelle riguardanti il trasferimento ai comuni di alcuni rilevanti compiti, da cui deriverebbero, a suo avviso, oneri finanziari attualmente sprovvisti di copertura, soprattutto alla luce degli stringenti vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel giudicare comprensibile la richiesta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento per lo svolgimento dei richiesti approfondimenti, fa comunque notare che talune delle problematiche appena sollevate non rientrerebbero direttamente nelle competenze della Commissione e, nonostante ciò, sono state affrontate dal relatore nella parte premissiva della sua proposta di parere favorevole con condizioni, proprio in vista del miglioramento del testo in esame.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, intervenendo per una precisazione riferita ai presunti profili di onerosità del provvedimento conseguenti al trasferimento di taluni compiti ai comuni, tiene a rilevare che, in base all'attuale formulazione del testo, gli enti locali avrebbero la facoltà — e non l'obbligo — di esercitare talune di

queste funzioni, con la conseguenza che l'introduzione di apposite tariffe locali risulterebbe solo eventuale.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e ritenuto comunque opportuno un approfondimento anche sulla tematica relativa ai compiti degli enti locali, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Direttore generale dell'INPS, Mauro Nori, sugli aspetti di carattere gestionale e organizzativo legati al riordino dell'Istituto e all'attuazione delle recenti riforme in materia di requisiti per l'accesso alla pensione e di ricongiunzione onerosa delle posizioni previdenziali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, facendo presente che il Direttore generale dell'INPS ha consegnato una documentazione concernente i temi oggetto dell'audizione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, relativi al riordino dell'Istituto.

Intervengono, per formulare quesiti e svolgere talune considerazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (Pdl) e Massimiliano FEDRIGA (LNP), ai quali replica Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*.

Silvano MOFFA, *presidente*, invita, quindi, il Direttore generale dell'INPS a integrare la propria relazione in ordine alle questioni derivanti dall'attuazione delle recenti riforme previdenziali.

Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, svolge specifiche considerazioni sulle questioni segnalate dal presidente.

Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), a più riprese, Amalia SCHIRRU (PD), Lucia CODURELLI (PD), Luigi BOBBA (PD), Giuliano CAZZOLA (Pdl), a più riprese, Michele SCANDROGLIO (Pdl), Cesare DAMIANO (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP), a più riprese, e Antonino FOTI (Pdl).

Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, fornisce ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il Direttore generale dell'INPS e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 e abb.;

preso atto che il provvedimento si propone sostanzialmente di modificare la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, partendo dal presupposto che tale normativa, pur avendo contribuito al riconoscimento di regole e principi in materia, ha mostrato nel tempo alcuni limiti, in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace;

apprezzate le finalità del testo unificato e ritenute sostanzialmente condivisibili gran parte delle misure in esso inserite, tese sia a tutelare il benessere degli animali sia ad assicurare condizioni di sicurezza ed igiene a favore della collettività;

considerata l'opportunità che, in ogni caso, il provvedimento non gravi in maniera pesante sugli enti locali, in assenza di un'adeguata copertura dei relativi oneri finanziari, derivanti sostanzialmente dal conferimento di nuove funzioni a tali enti (in particolare, le norme contenute all'articolo 14, sui compiti dei comuni, nonché quelle recate dall'articolo 5, in materia di soccorso di animali);

considerato, peraltro, che il testo unificato fa venire meno alcune figure fondamentali per la gestione degli animali nei territori rurali, imponendo ai comuni l'onere di ingenti spese di mantenimento in canile per tutti quegli animali valutati

non aggressivi e positivamente accettati dalla comunità, limitando lo sviluppo di una coesistenza civile e sostenibile;

osservato che – rispetto al contenuto di taluni dei provvedimenti abbinati – con il testo unificato in esame sono stati compiuti alcuni passi indietro, come, ad esempio, per la decisione di non applicare il provvedimento alle attività agricole ovvero agli allevamenti professionali;

giudicato particolarmente grave il contenuto del comma 1 dell'articolo 30, che comporta, nella sostanza, che le guardie zoofile non possano adottare alcuna misura se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari, con ciò segnando, di fatto, la fine della vigilanza zoofila;

segnalata, dunque, l'esigenza che la Commissione di merito approfondisca talune specifiche questioni, con particolare riferimento agli aspetti legati all'attività lavorativa svolta dagli operatori del settore e alla qualificazione professionale del personale impiegato per la relativa gestione, ivi inclusi i profili connessi alla formazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, occorre riformulare la lettera d), relativa alla definizione delle « attività economiche con animali d'affezione », includendovi tutte le possibili attività di natura commerciale,

economica e lavorativa svolte per la gestione di animali d'affezione e, in particolare, gli allevatori occasionali o professionali;

2) all'articolo 3, dopo il comma 9, occorre inserire un comma che consenta la riproduzione e la vendita di animali d'affezione esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati nel completo rispetto delle normative sanitarie vigenti;

3) all'articolo 10, si raccomanda di sostituire il comma 8, nel senso di prevedere che presso i canili e i gattili sanitari – anche ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione e di verifica dell'importante lavoro svolto dai relativi dipendenti, pubblici o privati – sia assicurata la presenza di volontari e il libero accesso di rappresentanti e operatori di associazioni riconosciute; analoga previsione andrebbe inserita all'articolo 11, comma 6, relativamente ai rifugi;

4) all'articolo 18, comma 4, occorre sopprimere la disposizione che prevede l'applicazione delle disposizioni in tema di formazione anche alle « associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione », non sembrando tali organismi particolarmente qualificati per lo svolgimento di compiti formativi;

5) all'articolo 19, anche al fine di assicurare la massima preparazione professionale del personale adibito alla vendita di animali d'affezione e di regolamentare l'esercizio professionale di tale attività lavorativa, si preveda l'inserimento, al comma 3, di una disposizione che espliciti il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali e la detenzione di animali in conto vendita, nonché la sostituzione del comma 5 con un comma che vieti « la vendita e l'attività di commercio via *Internet* avente ad oggetto animali »;

6) all'articolo 20, comma 1, relativo alla disciplina delle fiere, anche al fine di disciplinare le attività professionali e lavorative degli addetti, si segnala l'esigenza di sostituire le parole « aventi ad oggetto esclusivamente » con le parole « che prevedano la presenza o il coinvolgimento di »;

7) all'articolo 30, comma 1, si introduca una apposita disposizione che preveda che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza.